

ATTO N. 1453 e 1320/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare  
Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI  
LOCALI

*Relatore Consigliere Fasolo*

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27,  
comma 2 del Regolamento Interno

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Norme in attuazione dell’art. 12 – comma terzo –  
della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio  
idrico integrato”***

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente l’11.12.2002*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.12.2002*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 dicembre u.s. ha deciso di abbinare l'esame degli atti nn. 1453 e 1320, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno, assumendo quale testo base il testo che si propone, avente il seguente titolo: **“Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio idrico integrato”**.

Ha deciso altresì, con n. 4 voti favorevoli (Gruppo DS - RC - SDI) e n. 1 voto di astensione (Gruppo AN), di esprimere sul testo che si propone parere favorevole dando incarico di riferire al Consiglio al Consigliere Fasolo e di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento medesimo.



## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

*Relatore Consigliere Marco Fasolo*

In data 15 novembre 2002 sono stati assegnati alla competenza della I Commissione l'atto n. 1320 concernente "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche" e l'atto n. 1453 concernente "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio idrico integrato".

In merito all'atto n. 1453 il Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre u.s. ha deciso ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Interno di adottare la procedura d'urgenza.


La I Commissione Consiliare nella seduta del 4 dicembre u.s., trattandosi di atti vertenti sullo stesso argomento, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno ha abbinato l'esame degli stessi ed ha deciso di assumere quale testo base il testo dell'atto n. 1453 avente il seguente titolo "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio idrico integrato".

Il presente disegno di legge disciplina forme e modalità per il trasferimento del personale in servizio presso le amministrazioni comunali, consorzi, aziende speciali ed altri enti pubblici, società di capitali con partecipazione maggioritaria e minoritaria degli enti locali che gestivano il Servizio idrico integrato – costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue - ai soggetti gestori del Servizio idrico integrato.


Il trasferimento avviene nel rispetto degli standards del personale così come definiti nei piani d'ambito, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La proposta di legge prevede inoltre, per il personale che non intende essere trasferito, la ricollocazione nell'ambito della contrattazione sindacale in base alla professionalità acquisita o attraverso processi di riqualificazione professionale.

Viene assicurato al personale trasferito il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva del settore e le funzioni per l'attuazione della presente legge vengono attribuite alle autorità d'ambito e agli enti territoriali.



Ciò premesso la I Commissione nella seduta dell'11 dicembre u.s. ha deciso con n. 4 voti favorevoli (Gruppo DS, RC e SDI) e n. 1 voto di astensione (Gruppo AN) di apportare alcune modifiche e di esprimere parere favorevole sul testo che si propone dando incarico di riferire al Consiglio al Consigliere Fasolo. Ha deciso infine di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio idrico integrato", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.11.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 15.11.2002 (ATTO N. 1453);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Zaffini, concernente: "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma 3 – della legge 5.1.1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.10.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 15.11.2002 (ATTO N. 1320);

ATTESO altresì che la I Commissione Consiliare ha deciso di abbinare l'esame degli atti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento Interno, assumendo quale testo base la proposta di legge avente il seguente titolo: "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio idrico integrato.";

VISTO il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrata dal relatore Consigliere Fasolo (ATTO N. 1453-1320/BIS);


VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43;

VISTO lo Statuto;


VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intero atto  
che ha registrato \_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_  
contrari e voti \_\_\_ di astensione espressi nei  
modi di legge dai \_\_\_ Consiglieri presenti e  
votanti




DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Norme in attuazione dell'art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994, n. 36 – Personale del servizio idrico integrato", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:




<b>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b>
<b>Art. 1 (Oggetto)</b>	<b>Art. 1 (Oggetto)</b>
<p>1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36 e dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1997, n.43, disciplina forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale addetto, in maniera prevalente e a tempo indeterminato, ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in servizio presso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) comuni;</li><li>b) consorzi fra enti locali;</li><li>c) aziende speciali istituite dagli enti locali;</li><li>d) società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali ;</li><li>e) società di capitali con partecipazione minoritaria degli enti locali.</li></ul>	<p style="text-align: center;">Idem</p>
<b>Art. 2 (Modalità per il trasferimento)</b>	<b>Art. 2 (Modalità per il trasferimento)</b>
<p>1. Il personale di cui all'articolo 1, ad esclusione di quello indicato al comma 1, lettera e), in servizio alla data del 31 dicembre 1992, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato, nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>



<p>2. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), in servizio alla data del 30 giugno 2001 e assunto in data successiva al 31 dicembre 1992, nonché quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), in servizio, alla stessa data, presso società non più titolari della gestione del servizio idrico integrato o parte di esso, è trasferito al soggetto gestore.</p> <p>Il trasferimento avviene nel rispetto degli standard del personale, definiti nei piani previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d) della l.r.n.43/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>	<p>2.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>
<p>3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 può chiedere di non essere trasferito.</p>	<p>3. Il personale che non intende essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'ente da cui dipende e all'autorità di ambito entro il termine previsto dalla stessa.</p>
<p>4. Nell'ambito della contrattazione, di cui al precedente comma 2, viene definito il piano di ricollocazione del personale non trasferito:</p> <p>a) prioritariamente negli enti o aziende dai quali dipende;</p> <p>b) nelle società controllate o partecipate dai soggetti di cui al punto a);</p> <p>c) negli enti o società proprietarie dei soggetti di cui al punto a) laddove le norme di legge o contrattuali lo consentono;</p> <p>d) nelle società partecipate o controllate dai soggetti di cui al punto c), nel rispetto delle leggi e dei contratti, assicurando per quanto possibile il rispetto della specifica professionalità e altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale assicurando l'impiego del personale assegnato</p>	<p>4. Nell'ambito della contrattazione, di cui al comma 2, viene definito il piano di ricollocazione del personale non trasferito, prevedendone l'utilizzo prioritariamente negli enti o aziende dai quali dipende, ovvero:</p> <p>a) nelle società da essi controllate o partecipate;</p> <p>b) negli enti o società proprietarie degli enti o aziende dai quali il personale dipende, laddove le norme di legge o contrattuali lo consentano;</p> <p>c) nelle società partecipate o controllate dai soggetti di cui al punto b).</p>



prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità e altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.	
	5. Il piano di ricollocazione assicura, per quanto possibile il rispetto della specifica professionalità e delle mansioni attinenti, prevedendo altrimenti l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.
<b>Art. 3. (Decorrenza dei trasferimenti)</b>	<b>Art. 3. (Decorrenza dei trasferimenti)</b>
1. I trasferimenti previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto al comma 2 decorrono dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio idrico integrato e sono regolati dalla convenzione e dal disciplinare tra l'ATO e il soggetto gestore, previsti dall'articolo 11 della l.r. n.36/1994 e dall'articolo 8, comma 2, lettera a) della l.r. n. 43/1997.	1.  l'autorità d'ambito
2. Nel caso in cui gli ATO abbiano già avviato la gestione del servizio idrico integrato, i trasferimenti debbono essere attuati entro 3 mesi dalla presente legge.	1.  affidato
<b>Art. 4. (Trattamento economico e normativo)</b>	<b>Art. 4. (Trattamento economico e normativo)</b>
1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito a decorrere dalla data di assunzione i trattamenti economici e normativi vigenti, come previsti dalla contrattazione collettiva del settore.	1.  effettivo trasferimento



<b>Art. 5.</b> <b>(Attribuzione delle funzioni)</b>	<b>Art. 5.</b> <b>(Attribuzione delle funzioni)</b>
1. Le funzioni per l'attuazione della presente legge sono attribuite agli ATO e ai comuni dell'ambito territoriale ottimale che le esercitano secondo la rispettiva competenza, con le modalità da essi definite previamente, nel rispetto della normativa vigente in materia.	1.  alle autorità d'ambito
2. Qualora il soggetto gestore del S.I.I. sia costituito sotto forma di società consortile per azioni, sono esclusi dalle precedenti norme i trasferimenti di personale appartenenti a soci o enti di cui all'art.1, comma 1, lettere b, c, d, e, affidatarie della gestione del servizio idrico integrato o parte di esso.	2.  <i>Soppresso</i>
	<b>Art. 6</b> <b>(Norma speciale)</b>
	1. Nel caso in cui l'affidatario del servizio idrico integrato sia una società consortile per azioni, il trasferimento del personale dipendente da enti o aziende che facciano parte della società consortile e siano affidatari del servizio idrico può avvenire previo accordo con le organizzazioni sindacali.